

AUTOSTORICA REALE TABELLA PREMI R.C.A.		
Autovetture e motocicli ad uso privato		
	Premio per autovetture di cilindrata fino a 2080 cc (20 c. fiscali) e per motocicli di cilindrata fino a 400 cc	Premio per autovetture di cilindrata oltre 2080 cc (20 c. fiscali) e per motocicli di cilindrata oltre 400 cc.
Premio per il 1° veicolo assicurato	100,00 euro	140,00 euro
Premio per il 2° veicolo assicurato e successivi	20,00 euro	28,00 euro
I premi sopraindicati sono al netto: <ul style="list-style-type: none">• del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (10,50%)• delle imposte (12,50%). Questa aliquota, in base al d.lgs 68 del 6 Maggio 2011, può essere aumentata o diminuita dalle singole Province in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.		

Il premio R.C. Auto ha valore 60 giorni dalla data di rilascio del preventivo o, se la data di scadenza della tariffa in vigore è precedente, fino a tale data.

Esso è riferito ai dati che hai inserito. Dati diversi, riferiti a esigenze diverse, potrebbero determinare la variazione del premio calcolato.

Se vorrai acquistare la polizza, prima della sottoscrizione l'agenzia valuterà insieme con te il tuo profilo e le tue esigenze, al fine di offrire la soluzione più adeguata.

La tariffa R.C. Auto in vigore alla data di decorrenza della polizza ha validità sino al 31/07/2014.

Segnaliamo che alcune garanzie prevedono franchigie/scoperti in caso di sinistro e limitazioni/esclusioni della prestazione. Le condizioni di assicurazione di riferimento sono riportate sul Mod. 5255 RCA - Ed. 08/13.

Solo la stampa effettuata da Acrobat Reader – pdf costituisce preventivo ai sensi dell'articolo 131 del Codice delle Assicurazioni Private.

Esclusioni e rivalsa

Reale Mutua eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali.

a. Conducente non abilitato alla guida

L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, Reale Mutua rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:

1) se al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona con patente scaduta, **a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti**; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia **conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso**;

2) se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona in attesa del rilascio della patente dopo il superamento dell'esame teorico e pratico;

3) nei confronti del solo proprietario se il veicolo è guidato da conducente non abilitato, **a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo.**

b. Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope

L'assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ed il fatto è sanzionato ai sensi dell'art. 187 del Codice della Strada.

c. Guida da parte di soggetti diversi dai conducenti dichiarati in polizza

L'assicurazione non è operante se il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona diversa da quelle contrattualmente previste sulla polizza; in tal caso Reale Mutua eserciterà la rivalsa nel limite di 1.500 € per ogni sinistro.

d. Assenza dei requisiti previsti

L'assicurazione non è operante se il veicolo, al momento del sinistro:

1) non ha i requisiti previsti dall'art. 60 del Codice della Strada e dall'art. 215 comma 2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada per i veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico;

2) non risulta provvisto, se di interesse storico e collezionistico, del “Certificato di rilevanza storica e collezionistica” e/o del “Certificato d’identità”;

3) non risulta provvisto, se d’epoca, della specifica autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

Nei casi sopra riportati Reale Mutua eserciterà la rivalsa nel limite di 5.000 € per ogni sinistro.

e. Utilizzo del veicolo per “uso professionale”

L’assicurazione non è operante se il veicolo è utilizzato per “uso professionale” cioè come bene strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa finalizzata alla produzione del reddito del Contraente.

f. Veicolo che non ha superato la revisione

L’assicurazione non è operante se il veicolo di interesse storico e collezionistico, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore.

Reale Mutua tuttavia limita la rivalsa a 2.500 € nei confronti del solo conducente del veicolo, se diverso dal proprietario, a condizione che non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del veicolo stesso.

La rivalsa sarà invece totale per l’intera somma pagata nei confronti del proprietario.

g. Partecipazione a gare non autorizzate

L’assicurazione non è operante per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare di velocità non autorizzate se il conducente viene sanzionato, ai sensi dell’art. 141, nono comma, del Codice della Strada.

